



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 21 marzo 2019 n.47

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza di dare una immediata regolamentazione giuridica all'ipotesi in cui la gravissima disabilità di cui all'articolo 5-bis della Legge n.137/2003 introdotto dall'articolo 14, del Decreto Delegato n.14/2018, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34, della Legge n.173/2018, sopraggiunga oltre il limite anagrafico dei 14 anni, disabilità che richieda intervento assistenziale, continuativo e globale nella sfera individuale permanente da parte dei genitori;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 18 marzo 2019;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 1

(Congedo parentale lungo retribuito oltre i 14 anni)

1. L'aspettativa della durata massima complessiva di 2 anni, anche frazionabile a mesi, di cui all'articolo 5-bis della Legge 29 ottobre 2003 n.137 introdotto dall'articolo 14 del Decreto Delegato 1 febbraio 2018 n.14, riconosciuta alla lavoratrice madre dipendente subordinata o, in alternativa, al lavoratore padre dipendente subordinato, anche adottivi o affidatari, ad esclusione del lavoratore domestico e del lavoratore a domicilio è riconosciuta, altresì, anche in ipotesi in cui il figlio con età superiore ai 14 anni sia stato colpito da una gravissima disabilità, rientrante nelle ipotesi di gravissime cerebro lesioni acquisite e gravissime mio lesioni. Il paziente disabile e il genitore lavoratore devono essere entrambi residenti nel territorio della Repubblica.
2. Il diritto di cui al comma 1, è riconosciuto solo qualora la situazione economica e patrimoniale con una soglia ICEE, riferita all'intero nucleo familiare, sia pari o inferiore a 55.000,00 euro annui.
3. Si applicano, del resto, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis medesimo.

Art. 2

(Modalità di richiesta del congedo parentale lungo retribuito)

1. Il genitore lavoratore che desidera chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 1 dovrà presentare regolare richiesta alla UOC Medicina Legale e Fiscale, tramite apposita modulistica all'uopo predisposta dalla UOC medesima.
2. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione sanitaria aggiornata, necessaria ed utile alla valutazione ai fini della concessione dei benefici richiesti, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti economici.
3. La richiesta di cui al comma 1 viene trasmessa dalla UOC Medicina Legale e Fiscale alla Commissione Accertamenti Sanitari Individuali che provvederà a sottoporre preventivamente a visita il gravissimo disabile al fine di verificarne la sussistenza dei requisiti clinici previsti dall'articolo 1 nonché ad organizzare periodicamente sedute di visita al fine di valutare la presenza dei requisiti clinici, salvi i casi di comprovata irreversibilità del quadro clinico che non richiede revisioni.
4. L'esito della valutazione verrà trasmessa alla Medicina Fiscale che provvederà a trasmettere comunicazione dell'esito all'interessato, che potrà usufruire dell'aspettativa di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Abrogazione)

1. E' abrogato il comma 6 dell'articolo 5-bis della Legge n.137/2003 introdotto dall'articolo 14 del Decreto Delegato n.14/2018, come modificato dal comma 2, dell'articolo 34 della Legge n.173/2018.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti